



Circ. 330

Torino, 18 dicembre 2019

Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Città Metropolitana di Torino
e p.c. OO.SS. Provinciali e ai Patronati

OGGETTO: - RISOLUZIONI D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITE
DI ETÀ O DI SERVIZIO
- ISTANZE TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Al fine di uniformare l'operato delle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di Torino, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione al contenuto della Circolare Ministeriale prot. 50487 del 11/12/2019 in merito ai collocamenti a riposo d'ufficio per limite di età e alle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro.

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ

L'Amministrazione deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d'ufficio nei seguenti casi:

- **DIPENDENTI NATI ENTRO IL 31/08/1953** e cioè che compiono 67 anni di età e siano in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/08/2020;
- **DIPENDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NATI ENTRO IL 31/01/1954** e cioè che compiono 66 anni e 7 mesi di età e siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro il 31/8/2020. Si precisa inoltre che tale personale deve aver prestato servizio nella scuola dell'infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti la data del pensionamento;



- **DIPENDENTI NATI ENTRO IL 31/8/1955** e cioè che compiono 65 ANNI entro IL 31/8/2020 (limite di età ordinamentale D.L.101/2013 art.2 co.5) se in possesso del requisito previsto per la pensione anticipata e cioè 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni 10 mesi se uomo senza arrotondamenti ed entro il 31/08/2020 (i provvedimenti di riscatto in questo caso devono essere stati accettati dall'interessato);

Le SS.LL. dovranno inoltrare copia della comunicazione notificata all'interessato/a del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a questo Ufficio all'indirizzo di posta elettronica pensioni.to@istruzione.it **oppure** all'indirizzo usppostacert@istruzione.it nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2020 completa del modello 1 qui allegato.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SERVIZIO

In applicazione dell'art. 72 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni dalla L.133/2008 l'Amministrazione **può** procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso entro il 28 febbraio 2020 **esclusivamente** nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso o profilo in cui sussista situazione di esubero e maturino entro il 31/08/2020 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti e l'età anagrafica di anni 62 (circ.2/2015 Funzione Pubblica).

Le SS.LL. provvederanno alla valutazione dei singoli casi, tenendo conto altresì che i provvedimenti di riscatto devono essere già stati accettati dall'interessato, e ad emettere formale preavviso da notificare all'interessato/a entro il 28/02/2020.

Copia della comunicazione notificata all'interessato/a dovrà, **in questo caso**, essere inoltrata a questo Ufficio entro il 03/03/2020 all'indirizzo di posta elettronica pensioni.to@istruzione.it **oppure** all'indirizzo usppostacert@istruzione.it, completa del modello 1 qui allegato.



Gli interessati collocati a riposo d'ufficio per età o per servizio non devono presentare istanza di cessazione on line ma la sola domanda di pensione direttamente all'Ente previdenziale OBBLIGATORIA per il pagamento della stessa.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

E' prevista la possibilità al trattenimento in servizio ai soli soggetti che compiono 67 anni, o 66 anni e 7 mesi per i docenti della scuola dell'infanzia, entro il 31/8/2020 che NON sono in possesso entro tale data di almeno 20 anni di contribuzione in qualsiasi cassa previdenziale.

L'art.1 co 257 della legge 208/2015 ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere l'autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio, **in questo caso**, deve essere autorizzato con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale nel caso di istanza presentata da un Dirigente Scolastico.

La valutazione delle istanze di trattenimento in servizio richieste per il raggiungimento del minimo contributivo sarà effettuato da questo Ufficio, pertanto le istanze che dovranno essere presentate dal personale docente ed ata entro il 30/12/2019 in forma cartacea al Dirigente Scolastico della propria scuola di titolarità e dovranno essere inoltrate a questo ufficio entro il 10 gennaio 2020 corredate del modello 1, del parere del Dirigente Scolastico e di un estratto conto INPS.

I Dirigenti Scolastici dovranno inoltrare l'istanza entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art.12 co.1 del CCNL AREA V Dirigenza scolastica, all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I- Area Dirigenti Scolastici.

Si rammenta l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell'inserimento al SIDI delle assenze, con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto sono determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO VIII: PENSIONI E RICOSTRUZ.CARRIERA
VIA COAZZE 18 10138 TORINO

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntuale adempimento delle indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE

Stefano SURANITI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)

Allegati:

modello 1

fac simile modello collocamento a riposo d'ufficio

